

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"INTERNATIONAL HELP - ONLUS"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione denominata: "INTERNATIONAL HELP - ONLUS" con sede in Moncalieri, strada Maddalena 19.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E FINALITA'

L'Associazione non ha fini di lucro, ha struttura e contenuti democratici ed opera in ambito nazionale ed internazionale.

Essa si propone di fornire aiuti umanitari prevalentemente in ambito sanitario e assistenziale ad abitanti di paesi in via di sviluppo, che versino in condizioni di svantaggio e/o di disagio, promuovendone l'inserimento nella realtà sociale locale, migliorandone le condizioni di vita e facilitandone, ove occorra, l'accesso a strutture sanitarie e assistenziali di paesi ad avanzato sviluppo.

L'Associazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate potrà esercitare, tra l'altro, le seguenti attività:

- 1) inviare nei paesi in via di sviluppo personale specializzato nell' assistenza socio-sanitaria, psicologica, economica e nella formazione e aggiornamento professionale;
- 2) organizzare viaggi e soggiorni a scopo di assistenza sanitaria e in generale per finalità umanitarie di abitanti di paesi in via di sviluppo in paesi dell'area occidentale;
- 3) organizzare la raccolta di fondi e materiali da inviare ai paesi in via di sviluppo;
- 4) sostenere e realizzare progetti di adozione a distanza;
- 5) organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali, viaggi e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali;
- 6) incentivare, promuovere, realizzare e sostenere studi e ricerche;
- 7) instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;
- 8) aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;
- 9) svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librerie a carattere culturale.

L'Associazione non potrà svolgere altre attività, se non quelle connesse, complementari o accessorie a quelle sopraindicate.

ARTICOLO 3 - I soci si dividono in due categorie:

SOCI FONDATORI

SOCI SOSTENITORI

Sono soci fondatori, le persone intervenute nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci sostenitori le persone che si impegnano nella gestione dell'attività dell'Associazione, che sono accettate all'unanimità dall'assemblea dei soci fondatori e sostenitori e che sottoscrivono la quota eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci fondatori i soci sostenitori che vengono accettati come tali all'unanimità dai soci fondatori e sostenitori.

L'adesione dei soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione; è espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione.

Tutti i soci hanno diritto ad usufruire delle attrezzature, a partecipare alle attività dell'Associazione e alle assemblee con diritto di voto.

I soci sostenitori ed i soci fondatori devono corrispondere il contributo sociale annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio.

Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal Consiglio, il socio decade e la decadenza verrà dichiarata da deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento minimo di cui sopra. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi.

La quota non è trasmissibile nè rivalutabile in quanto qualsiasi versamento si intende a fondo perduto.

In particolare il versamento non è rivalutabile nè ripetibile nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'aderente.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per atto tra vivi nè per successione a titolo particolare o universale.

ARTICOLO 4 - Sono Organi dell'Associazione:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 5 - L'assemblea dei soci fondatori e sostenitori può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno prima della chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo di tutti i soci.

ARTICOLO 6 - La convocazione dell'Assemblea si effettua con avviso scritto o telefonico o telefax almeno tre giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

L'Assemblea è valida in prima convocazione solo se è presente o rappresentata la maggioranza semplice dei soci fondatori e sostenitori ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione per le delibere relative allo scioglimento o liquidazione dell'Associazione, per le quali occorrerà la maggioranza di cui al successivo articolo 8.

Sono ammesse le deleghe; ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte secondo le norme previste dal presente Statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copie.

ARTICOLO 7 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
- e) delibera sull'ammissione dei soci sostenitori e dei soci fondatori.
- f) delibera sulla decadenza dei soci sostenitori e dei soci fondatori.

Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno complessiva dei soci fondatori e sostenitori presenti o rappresentati, fatta eccezione per le delibere, di cui alla precedente lettera e) per le quali è necessario il voto favorevole unanime di tutti i soci fondatori e sostenitori.

ARTICOLO 8 - L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera su ogni questione istituzionale e normativa inerente la vita dell'Associazione;
- b) delibera le modifiche da apportare allo statuto;
- c) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci fondatori e sostenitori.

ARTICOLO 9 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria. I Consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e le loro cariche sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche tra i non soci;
- c) convoca l'Assemblea dei soci;
- d) elabora il rendiconto preventivo e consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;

e) cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti essendogli demandati tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 10 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso.

Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 11 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri a maggioranza dei presenti, se non vi ha provveduto l'Assemblea che li nomina, il Presidente, il Vice Presidente e l'Economo.

Gli incarichi hanno durata triennale.

ARTICOLO 12 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, rappresenta in giudizio l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sè l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

ARTICOLO 13 - L'Economo cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese ed in genere ogni atto contenente una attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione.

Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.

Cura la verbalizzazione dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Economo ha facoltà di aprire conti correnti bancari, di emettere ed incassare assegni, di provvedere a riscuotere da enti pubblici e privati contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all'Associazione con firma libera e disgiunta con il Presidente.

ARTICOLO 14 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

da beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquistati, dall'introito delle quote sociali e dai contributi dei soci, dagli utili derivanti dalle attività svolte dall'Associazione, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da contributi, erogazioni o lasciti in danaro da parte di Enti o privati, da rimborsi derivanti da convenzioni, da redditi patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto.

In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 15 - Oltre alla tenuta degli eventuali libri prescritti dalla legge, l'Associazione può tenere i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Tutti i libri e i documenti dell'Associazione sono visibili agli aderenti che ne facciano motivata istanza al Presidente; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 16 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale, gli associati hanno facoltà di consultarli e di chiederne copia.

In caso di particolari esigenze l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

ARTICOLO 17 - La decadenza dei soci fondatori e dei soci sostenitori è deliberata dall'Assemblea dei soci a suo motivato ed insindacabile giudizio con le maggioranze indicate nel precedente articolo 7 nel caso di mancato versamento della quota sociale o per prolungata inadempienza degli obblighi assunti.

ARTICOLO 18- I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta o telefax indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione a far tempo dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o decaduti.

ARTICOLO 19 - In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione verranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe, secondo le indicazioni stabilite dall'Assemblea che delibera lo scioglimento ovvero a fini di pubblica utilità secondo quanto previsto dalla legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa.

ARTICOLO 20 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme di legge in materia.

VISTO NE VARIETUR

Torino, li 28 maggio 2001

(ALL'ORIGINALE FIRMATO:)

GIOVANNI SARTORIO
GRAZIA PREVETE NOTAIO